

## 6.2. La data di riferimento per l'integrazione contabile (cenni e rinvio).

L'individuazione della data di riferimento per l'integrazione contabile dei dati del bilancio della società controllata è un aspetto importante ai fini della redazione del bilancio consolidato in quanto tale data:

- 1) rappresenta la data alla quale riferire i valori contabili della società controllata al fine di determinare l'esistenza di una eventuale differenza da annullamento derivante dall'eliminazione nel bilancio consolidato del costo della partecipazione a fronte degli elementi patrimoniali della società acquisita;
- 2) rappresenta il momento a partire dal quale nel conto economico consolidato devono essere sommati i costi e i ricavi delle società controllate acquisite;
- 3) rappresenta il momento a partire dal quale nel rendiconto finanziario consolidato devono essere sommati i flussi finanziari delle società controllate acquisite (6).

Al riguardo, il D.Lgs. 127/1991, all'art. 33, comma 1, stabilisce che l'eliminazione delle partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento debba essere attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento. L'OIC 17, al par. 52, definisce la data di acquisizione identificandola come quella in cui si determina per la prima volta la situazione di controllo prevista dalla legge.

In altre parole, come regola generale, il consolidamento dei dati contabili dell'impresa controllata deve avvenire a partire dalla data di acquisizione della partecipazione di controllo.


Nel caso di consolidamento della partecipazione alla data di acquisizione, è necessario pertanto che la società controllata predisponga:

- a) una situazione patrimoniale riferita alla data in cui è avvenuto l'acquisto della partecipazione, utile al fine di determinare il patrimonio netto da porre a confronto con il costo della partecipazione sostenuto dalla società controllante;
- b) un conto economico di periodo, utile alla società controllante al fine di individuare i componenti di reddito successivi alla data di acquisizione del controllo da inserire nel conto economico consolidato.

A titolo di esempio, si ipotizzi la situazione riportata di seguito (Tavola 2).

(6) Negli esempi successivi non vengono esemplificate le problematiche sul rendiconto finanziario consolidato che sarà oggetto di un paragrafo dedicato.

TAVOLA 2  
DATA DI CONSOLIDAMENTO. ACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE IN DATA 1/4.



Come si può osservare dall'esempio sopra riportato l'impresa controllante per poter attuare il processo di primo consolidamento deve possedere:

a) una situazione patrimoniale riferita all'1/4 in modo da poter determinare il patrimonio netto contabile pari 105 da porre a confronto con il costo di acquisto della partecipazione, pari per ipotesi a 150;

b) un conto economico relativo al periodo 1/1 - 31/03, utile alla società controllante al fine di individuare i componenti di reddito successivi alla data di acquisizione del controllo da inserire nel conto economico consolidato.

Se la data di acquisizione del controllo coincide con la data di chiusura dell'esercizio dell'impresa controllata, la predisposizione della documentazione a supporto della determinazione dell'eventuale differenza da annullamento non richiede particolari rielaborazioni in quanto possono essere utilizzati i dati presenti nel bilancio d'esercizio dell'impresa controllata alla medesima data. In caso, infatti:

a) il patrimonio netto contabile da mettere a confronto con il costo sostenuto per l'acquisto della partecipazione di controllo è quello riferito al 31/12, data di riferimento dell'ultimo bilancio redatto dalla società controllata. In particolare, il patrimonio netto di riferimento è ottenuto come somma algebrica tra il capitale e le riserve della società controllata e il risultato d'esercizio generato dalla società controllata nell'anno in cui è avvenuto l'acquisizione del controllo (7);


(7) In questo e in tutti i casi successivi si ipotizza che l'impresa controllata rediga il bilancio d'esercizio riferito al 31 dicembre di ogni anno.

b) il conto economico consolidato contiene i componenti di reddito della sola impresa controllante, in quanto l'acquisizione del controllo è avvenuto al 31/12 e, pertanto, i costi e i ricavi della società controllata non sono da attribuire ai soci della società controllante.

Graficamente la situazione è rappresentata nella Tavola 3:

TAVOLA 3


DATA DI CONSOLIDAMENTO. ACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE IN DATA 31/12.



Analogo ragionamento vale nel caso in cui l'acquisizione del controllo avvenga l'1/1 (Tavola 4).

TAVOLA 4

DATA DI CONSOLIDAMENTO. ACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE IN DATA 1/1.



In questo secondo caso, infatti:

a) il patrimonio netto contabile da mettere a confronto con il costo sostenuto per l'acquisto della partecipazione di controllo è quello riferito all'1/1 (o 31/12 dell'esercizio precedente). Il patrimonio netto di riferimento è pari dunque al patrimonio netto complessivo così come risultante dal bilancio d'esercizio riferito al 31/12/anno n-1, ossia l'anno precedente alla data di acquisizione del controllo da parte dell'impresa controllante;

b) il conto economico consolidato contiene i componenti di reddito dell'impresa controllante e dell'impresa controllata, in quanto l'acquisizione del controllo è avvenuto l'1/1 e, pertanto, i ricavi, i costi ed il connesso risultato d'esercizio della società controllata sono da attribuire ai soci della società controllante.


Il par. 52 dell'OIC 17 ammette tuttavia la possibilità di consolidare una controllata ad una data prossima alla data di acquisizione del controllo oppure per l'intero esercizio, nel caso in cui l'acquisizione della partecipazione sia avvenuta nei primi mesi dell'esercizio.

Si consideri, ad esempio, il caso di una partecipazione acquistata nel mese di febbraio dell'anno n. La regola generale di consolidamento a partire dalla data di acquisizione del controllo imporrebbe la predisposizione di una situazione patrimoniale riferita al mese di febbraio dell'anno n e di un conto economico di periodo utile al fine dell'individuazione dei componenti di reddito da iscrivere nel conto economico consolidato. Tuttavia la società controllante può consolidare la partecipazione di controllo a partire dall'1/1 (data prossima alla data di acquisizione del controllo), così come previsto dal par. 52 dell'OIC 17.

L'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 127/1991 sopra riportato prevede che l'eliminazione della partecipazione contro la corrispondente frazione di patrimonio netto delle imprese controllate, in alternativa alla data di acquisizione, possa essere effettuata alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento. Il par. 52 dell'OIC 17 definisce tale momento come *"la data di chiusura del primo bilancio consolidato che comprende l'impresa controllata"*. In quest'ultimo caso, la differenza da annullamento che si genera è misurata su un patrimonio netto comprensivo del risultato di conto economico conseguito dall'impresa controllata dalla data di acquisizione del controllo alla data di consolidamento. A titolo di esempio, si ipotizzi la situazione riportata di seguito (Tavola 5).

TAVOLA 5

DATA DI CONSOLIDAMENTO. ACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE IN DATA 1/4.



Come si può osservare dall'ultimo esempio riportato, il patrimonio netto contabile della società controllata (pari a 120) da mettere a confronto con il costo di acquisto della partecipazione (pari a 150) è comprensivo del risultato netto di 15 conseguito dalla società controllata nel periodo che va dalla data di acquisizione del controllo (1/4) alla data di chiusura del primo bilancio consolidato (31/12).

### 6.3. Il conto economico nell'esercizio di primo consolidamento.

Il consolidamento del conto economico avviene per il periodo che intercorre dalla data di acquisizione del controllo alla data di riferimento del primo bilancio consolidato (es. 31/12).

Di seguito vengono distintamente affrontate le situazioni operative più ricorrenti:

- 1) partecipazioni dirette totalitarie;
- 2) partecipazioni dirette non totalitarie.

#### 6.3.1. Partecipazioni dirette totalitarie.

Nel caso di un gruppo composto da imprese controllate totalitarie, la redazione del conto economico consolidato non comporta particolari problematiche operative.